

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4755 del 08/09/2017
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società WARMWOOD Srl per lo stabilimento sito in comune di Lizzano in Belvedere, loc. Vidiciatico, via Rio Quadalto snc
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4954 del 08/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno otto SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società WARMWOOD Srl per lo stabilimento sito in comune di Lizzano in Belvedere, loc. Vidiciatico, via Rio Quadalto snc**

### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società WARMWOOD Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Lizzano in Belvedere, loc. Vidiciatico, via Rio Quadalto snc (SP n.324 Passo delle Radici) che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di reflui in acque superficiali<sup>4</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di reflui domestici in pubblica fognatura<sup>5</sup>
  - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Dispone che ARPAE SAC di Bologna provveda, successivamente al rilascio del presente atto, a richiedere alla società WARMWOOD Srl, in qualità di gestore dell'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile, la trasmissione di un adeguato "Piano degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino dei luoghi", nonché la corresponsione di una cauzione a garanzia finanziaria per l'esecuzione degli interventi di dismissione stessi da versare a favore

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....?"..

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

dell'Amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa in proporzione al valore delle opere necessarie per il recupero ambientale. Tale adempimento è richiesto al fine di regolarizzare quanto disposto dalla normativa sopravvenuta, Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 "Linee Guida Nazionali per l'autorizzazione degli impianti degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" - punto 13.1 lettera j) Parte III - Allegato al DM 10/09/2010

4. Il presente atto costituisce modifica non sostanziale della Autorizzazione Unica<sup>6</sup> rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del D.Lgs n° 387/2003 per l'impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili, limitatamente alle tematiche ambientali ivi comprese e le conseguenti prescrizioni, ossia per le emissioni in atmosfera (prescrizione n.26 dell'autorizzazione unica PG n° 401932 del 23/11/2009), scarichi di acque reflue meteoriche in acque superficiali (prescrizioni n. 23 e 24 dell'autorizzazione unica PG n° 401932 del 23/11/2009). Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi del DLgs 387/03<sup>7</sup>. Il presente atto, va conservato unito all'Autorizzazione Unica stessa, quale parte integrante, in quanto ne costituisce aggiornamento.
5. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>8</sup>;
6. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>9</sup>
7. Obbliga la società WARMWOOD Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>10</sup>
8. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
9. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
10. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

---

<sup>6</sup> Autorizzazione unica ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/03 determina n°1/2009 PG n°401932 del 23/11/2009 rilasciata dalla Provincia di Bologna)

<sup>7</sup> Autorizzazione Unica all'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con atto determina n° 1/2009 PG 401932 del 23/11/2009

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>9</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>10</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

## Motivazione

La società WARMWOOD Srl, c.f. e p. iva 02375181209, avente sede legale in comune Alto Reno Terme - Porretta Terme, via Stazione n° 2 e stabilimento in comune di Lizzano in Belvedere, loc. Vidiciatico, Rio Quadalto, ha presentato in data 29/11/2016 al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Alto Reno una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>11</sup>.

L'impianto svolge attività di produzione energia elettrica e calore da fonti rinnovabili (combustione di cippato di legno) ed è attualmente autorizzato ai sensi dell'art 12 del D.Lgs 387/2003 con Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con determina n°1/2009 PG n° 401932 del 23/11/2009.

La domanda di AUA contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali (Rio Lagacci) ed è dichiarato che non sono state apportate modifiche rispetto alla situazione attualmente autorizzata. Anche relativamente alle emissioni in atmosfera l'azienda dichiara che non sono state apportate modifiche rispetto all'autorizzazione rilasciata unitamente all'autorizzazione unica. E' inoltre allegata una "Relazione tecnica di verifica di impatto acustico" redatta nell'aprile 2013 rispetto alla quale è dichiarato che non sono state apportate modifiche.

Ai sensi della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n° 51 del 26/07/2011, in sede di rinnovo della prima delle autorizzazioni settoriali rilasciate unitamente all'Autorizzazione Unica ex DLgs 387/2003, deve essere effettuato l'adeguamento alle prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa regionale sopravvenuta; tale adeguamento potrà essere oggetto di un programma che ne fissi i relativi termini di attuazione. In particolare per gli impianti termici civili ed industriali alimentati a biomasse solide la Regione Emilia Romagna ha stabilito nuovi valori limiti di emissione approvati con Delibera di Giunta n°855 del 25/06/2012.

Allegata alla domanda di AUA l'azienda fornisce<sup>12</sup> una relazione illustrativa delle motivazioni tecniche ed economiche che determinano l'impossibilità di effettuare l'adeguamento impiantistico previsto dalla DAL n°51/2011, senza determinare una cessazione dell'attività della centrale e la conseguente interruzione del servizio di fornitura del calore alla rete di teleriscaldamento ed alle numerose utenze allacciate nella località di Vidiciatico. L'azienda pertanto richiede di derogare ai nuovi limiti emissivi stabiliti dalla DGR 855/2012 e di confermare i valori attualmente autorizzati.

In data 11/04/2017, con nota agli atti PGB0/2017/7957, questa ARPAE – SAC Bologna ha richiesto parere alla Regione Emilia Romagna, Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Servizio tutela e risanamento acqua, aria ed agenti fisici, in merito all'ammissibilità di concedere la deroga ai limiti emissivi stabiliti dalla DGR 855/2012. A tutt'oggi non è pervenuto riscontro a tale nota.

Nelle more di quanto sopra, tenuto conto che:

- l'adeguamento dell'impianto ai nuovi limiti emissivi stabiliti dalla DGR 855/2012 determinerebbe un investimento non sostenibile per l'azienda per le motivazioni tecniche ed

<sup>11</sup> Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGB0/2017/2107 del 31/01/2017, pratica Sinadoc n° 6112 del 2017

<sup>12</sup> Allegato 3 "Valutazioni relative alla possibilità di proseguimento dell'attività nell'ipotesi di applicazione dei limiti delle emissioni in atmosfera di cui alla DGR 855/2012"

economiche illustrate dalla Warmwood Srl stessa e che giustificano la richiesta di poter conservare gli attuali valori limite in emissione

- l'ubicazione dell'impianto è in area verde ai sensi del Piano Aria – PAIR 2020 - aree nelle quali sono rispettati gli Standard di Qualità dell'Aria per PM10 e NO<sub>2</sub>
- è da preservare il funzionamento del servizio di teleriscaldamento per le numerose utenze allacciate alla rete in questo decennio di funzionamento della centrale, in quanto garantisce la tutela della qualità dell'aria più che la riattivazione delle singole centrali termiche funzionanti a gasolio ormai dismesse

si ritiene pertanto necessario concedere la deroga richiesta e di confermare i limiti emissivi attualmente autorizzati.

Valutato che, in data successiva al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art 12 del D.Lgs 387/03, è stato emanato in data 10/09/2010 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico "Linee Guida Nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", ove è sancito, per tali impianti a fonte rinnovabile, l'impegno alla corresponsione di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino da versare a favore dell'Amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale. Al fine di regolarizzare quanto disposto dalla normativa sopravvenuta, questa ARPAE SAC Bologna provvederà a sollecitare la società WARMWOOD Srl, in qualità di gestore dell'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile, alla trasmissione di un adeguato "Piano degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino dei luoghi", nonché alla corresponsione di una cauzione a garanzia finanziaria per l'esecuzione degli interventi di dismissione stessi e delle opere di messa in pristino da versare a favore dell'Amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa in proporzione al valore delle opere necessarie per il recupero ambientale (DM 10/09/2010 "Linee Guida Nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" - punto 13.1 lettera j) Parte III - Allegato al DM 10/09/2010).

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 369,00 (importo corrispondente alla matrice scarico di acque prima pioggia e/o dilavamento cod tariffa 12.02.01.01 - emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01 matrice a cui è stata applicata la riduzione del 50% in quanto trattasi di titolo ricompreso in AUA come proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione in essere).

Si adotta pertanto l'A.U.A. che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in acque superficiali come individuati in allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura come individuato in allegato C quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Si dà atto che WARMWOOD Srl dichiara, relativamente alla valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995 che non sono state apportate modifiche rispetto a quanto autorizzato con atto di autorizzazione unica ed illustrate nella “Relazione tecnica di verifica di impatto acustico” dell'aprile 2013 allegata alla documentazione di AUA.

Il Responsabile  
UO Autorizzazioni e Valutazioni  
Stefano Stagni <sup>13</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>13</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**WARMWOOD Srl - Comune di Lizzano in Belvedere - loc. Vidiciatico**  
**via Rio Quadalto (SP n.324 Passo delle Radici)**

**ALLEGATO A**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione energia elettrica e calore da fonti rinnovabili (cippato di legno) svolta dalla società WARMWOOD Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Lizzano in Belvedere, loc. Vidiciatico, via Rio Quadalto (SP n.324 Passo delle Radici), secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società WARMWOOD Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1  
PROVENIENZA: IMPIANTO DI COGENERAZIONE

Portata massima .....	36000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima .....	24 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particellare .....	30 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	500 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	200 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio .....	300 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 11%.

Impianto di abbattimento: multiciclone ed elettrofiltro

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri. Il camino dovrà possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in atmosfera

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 ed UNI EN ISO 16911-1:201 ;per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- UNI EN 1911:2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aoo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoo@cert.arpa.emr.it)

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**



diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE - Sezione di Bologna - deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La presa di campionamento dell'emissione E1, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società WARMWOOD Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, tenuto a disposizione delle Autorità di controllo. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta WARMWOOD Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**WARMWOOD Srl - Comune di Lizzano in Belvedere - loc. Vidiciatico**

**via Rio Quadalto (SP n.324 Passo delle Radici)**

### **ALLEGATO B**

**Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento aree esterne in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

#### **Classificazione dello Scarico**

Scarico in fosso di montagna (in relazione descrittiva denominato Rio Lagacci) poi Rio Quadalto, Rio Sasso e T.Silla di acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate costituite dall'unione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne (sistema di caditoie dei piazzali di movimentazione, transito e sosta veicoli) e delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti della centrale termica. Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali vengono trattate con sistema disoleatore che separa e raccoglie la parte oleosa per successivo smaltimento come rifiuto, ed invia allo scarico le residue acque disoleate.

Per limitare la contaminazione dei piazzali lo stoccaggio della biomassa (cippato di legno) viene effettuato in apposita area dotata di cordolo di contenimento su tre lati e di tettoia per impedire, o almeno limitare, il trascinarsi del materiale sul piazzale.

#### **Altre acque reflue, scarichi ed immissioni originati dallo stesso stabilimento:**

- Acque reflue domestiche da servizi igienici ad uso del personale raccolte e scaricate in pubblica fognatura (competenza amministrativa del Comune di Lizzano in Belvedere. Vedi Allegato C al presente atto) previo trattamento con fossa Imhoff.
- Acque meteoriche di dilavamento non contaminate raccolte con dedicata rete separata ed inviate direttamente al fosso di montagna (denominato Rio Lagacci nella relazione descrittiva allegata alla richiesta di AUA) tramite due punti d'immissione non soggetti a vincoli o prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esclusione

dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi del D.,Lgs.152/2006 art.113 comma 2, fermo restando il rispetto delle prescrizioni idrauliche o costruttive eventualmente imposte dall'Ente gestore del corpo idrico ricettore – vedi successiva prescrizione n.7)

- Acque reflue da processo produttivo (circuiti termici di impianto, scarichi di condensa, spurghi caldaia, ecc..) raccolte in idonee cisterne e smaltite come rifiuti tramite ditte specializzate ed autorizzate.

### **Prescrizioni**

1. Immediatamente a valle del sistema disoleatore per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne potenzialmente contaminate, deve essere installato, se non già presente, un pozzetto di campionamento conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta relativamente al solo flusso delle acque originate dal dilavamento dei piazzali.
2. Lo scarico nel punto di controllo delle acque di dilavamento dei piazzali (vedi precedente punto 1.) deve rispettare i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. con particolare riferimento ai parametri Solidi Sospesi Totali, C.O.D. ed Idrocarburi totali;
3. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti in atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
4. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
  - se, per eventuale esigenza tecnica e costruttiva, non fosse possibile realizzare il pozzetto di controllo come da prescrizione 1), siano concordate e condivise con il Distretto Territoriale competente di ARPAE - ST di Bologna diverse soluzioni tecniche tali da garantire il prelevamento dei campioni di acque di scarico in uscita dal disoleatore;
  - i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
  - i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
  - sia effettuata la periodica pulizia dei piazzali soggetti alla movimentazione della biomassa

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

- per limitare il possibile trascinarsi di residui verso il sistema di caditoie per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne;
- siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle caditoie e delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
  - l'impianto di gestione e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne potenzialmente contaminate (piazze) sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
  - lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
  - la rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
  - Siano effettuati periodici interventi di manutenzione al corpo idrico ricettore per un tratto ai almeno 30 metri a valle dello scarico, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali quali ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.
5. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
  6. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
  7. Il Titolare dello scarico è tenuto a verificare presso la U.O. Demanio Idrico di Arpae Sac di Bologna se l'immissione nel fosso di montagna (denominato Rio Lagacci nella relazione descrittiva allegata alla domanda di AUA) deve essere assoggettata a procedimenti amministrativi per eventuali aspetti idraulici o di occupazione di aree del demanio idrico

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

**Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Documentazione tecnica presentata al competente SUAP in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**WARMWOOD Srl - Comune di Lizzano in Belvedere - loc. Vidiciatico**

**via Rio Quadalto (SP n.324 Passo delle Radici)**

### **ALLEGATO C**

**matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV  
della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici della centrale a biomassa con trattamento primario in fossa Imhoff e recapitate nella pubblica fognatura.

#### **Prescrizioni**

Scarico sempre ammesso in pubblica fognatura ai sensi dell'art 107, comma 2 del D.Lgs 152/06 e smi, a condizione che venga rispettato quanto stabilito dal regolamento del gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito;

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**